

STATUTO
CONSORZIO COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO DEL
BASSO PIAVE
IN PROVINCIA DI VENEZIA

ART. 1

NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE

I Comuni di S. Donà di Piave, Noventa di Piave, Jesolo, Eraclea, Musile di Piave e Fossalta di Piave, in Provincia di Venezia, sono costituiti in Consorzio a tenore delle disposizioni contenute nel Tit. IV° del T.U. della legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934, n.383 e successive modificazioni, nonché agli effetti della legge 27.12.1953, n. 959 e del Decreto del Ministero dei LL.PP. in data 14 dicembre 1954.

Del Consorzio potranno far parte tutti gli altri Comuni del **B.I.M. del Piave** che, pur non essendo elencati nel presente articolo, vi potranno essere inclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 27.12.1953, n. 959, nonché nuovi Comuni della Provincia di Venezia, che venissero costituiti nell'ambito del B.I.M. del Piave.

La sede del Consorzio è nel Comune di S. Donà di Piave.

Il Comune di S. Donà di Piave è Comune Capo - Consorzio.

Il Consorzio ha la seguente denominazione: "**Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero del Basso Piave della Provincia di Venezia**".

ART. 2

SCOPO

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione e all'impiego del fondo comune che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, mediante esecuzione diretta o indiretta di opere di pubblica utilità, a beneficio di tutti i Comuni costituenti il Consorzio, intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi, con particolare riferimento alle problematiche del Fiume Piave.

Il fondo comune, definito e approvato dall'Assemblea generale sarà assegnato a ciascun Comune nella misura stabilita dal successivo art. 4

Il Consorzio inoltre, definito e attribuito il Fondo Comune ai singoli Comuni, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni, Consorzi di Comuni, Enti Pubblici e privati sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale, finalizzati al miglioramento del benessere economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.

L'attività del Consorzio è orientata a favorire o potenziare lo svolgimento associato di funzioni e servizi Comunali nelle forme di legge.

Esso inoltre provvede all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

ART. 3

DURATA

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa di pieno diritto, oltre che nei casi previsti dalla legge, per esaurimento del fine; e può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguite per la sua costituzione.

ART. 4

CRITERI RIPARTO FONDO COMUNE E BENEFICI

I proventi costituenti il Fondo Comune nonché i benefici derivanti dalla attuazione delle opere previste dall'art. 2, ivi compresi gli eventuali diritti di uso, saranno ripartiti fra i comuni consorziati in base alle seguenti percentuali fisse:

| | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1) | San Donà di Piave | 29,00 % |
| 2) | Eraclea | 19,50 % |
| 3) | Jesolo | 18,50 % |
| 4) | Musile di Piave | 12,50 % |
| 5) | Noventa di Piave | 11,00 % |
| 6) | Fossalta di Piave | 09,50 % |
| | | <hr/> |
| | | 100,00 |

ART. 5

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- 1) **L'Assemblea Generale**
- 2) **Il Consiglio Direttivo**
- 3) **Il Presidente**
- 4) **I revisori dei conti**

ART. 6

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è costituita dai Sindaci dei Comuni Consorziati e da un rappresentante nominato dall'Amministrazione Comunale in rapporto a uno per ogni 10.000 (diecimila) abitanti o frazione di diecimila.

Tutti i membri dell'Assemblea durano in carica finché rimangono in carica gli organi che li hanno eletti, e sono rieleggibili.

Tuttavia quelli che ricoprono le cariche di consigliere e Presidente, rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

ART. 7

INELEGGIBILITA'

Non sono delegabili a membri della assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalle leggi vigenti.

Non sono inoltre delegabili

gli impiegati o stipendiati dallo stesso Consorzio;

- chi ha il maneggio del denaro consorziale, o, avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione,
- chi ha liti pendenti con il Consorzio;
- chi ha in appalto lavori o forniture consorziali o ha comunque incarichi retribuiti (progettisti etc.);
- chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, sia stato messo in mora;
- non possono essere contemporaneamente delegati i fratelli, gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero, in questi casi la nullità e la decadenza agiscono nei riguardi dei più giovane.

ART. 8

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed in via straordinaria ogni qual volta io ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da rimettere a ciascun rappresentante almeno 5 giorni prima della adunanza, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare.

Presidente della Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 9

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea può validamente deliberare qualora ne sia presente almeno metà dei propri membri ed in seconda convocazione qualora sia presente almeno un terzo. Essa è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vicepresidente. Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio.

La seconda convocazione può aver luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

ART. 10

ATTRIBUZIONI

Spetta all' Assemblea Generale:

- 1) Approvare lo Statuto Consorziiale e le sue modifiche.
 - 2) Procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
 - 3) **Approvare i bilanci preventivo e consuntivo.**
 - 4) Destinare la quota di fondo comune spettante a ciascun Comune come previsto e indicato al punto 5
 - 5) Approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica tra i Comuni interessati qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge, per una più sostanziale ed efficace attività.
 - 6) Deliberare i regolamenti dei servizi di competenza del Consorzio e i criteri sulla organizzazione del Personale e degli uffici.
 - 7) Costituire o partecipare a Società di Capitali
 - 8) Aderire a forme associative e di collaborazione con altri Enti.
- Per quanto riguarda i punti 1 - 7- 8 devono intervenire il 50 % più uno dei componenti.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Consorzio è composto di 4 Membri consiglieri effettivi e 2 supplenti, oltre il Presidente, i quali sono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti e nel suo seno. I supplenti intervengono alle sedute del Consiglio e partecipano alle votazioni in sostituzione dei consiglieri effettivi assenti.

Nell'ambito dei componenti il Consiglio Direttivo così eletto, il Presidente sceglie il Vice Presidente.

ART. 12

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo.

ART. 13

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni adottate verranno pubblicate all'Albo del Comune capo Consorzio (art. 124 T.U.E.L.) Esse resteranno comunque a disposizione dei Rappresentanti.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente almeno ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) Predisporre il Bilancio Preventivo e Consuntivo di ogni anno;
- 2) Approvare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio nel corso dell'esercizio salvo ratifica;
- 3) Approvare i progetti tecnici per l'esecuzione delle opere e gli investimenti, come da programma deliberato dall'Assemblea Generale;
- 4) Approvare i regolamenti sull'ordinamento del personale dipendente;
- 5) Nominare o licenziare a termine di regolamento il personale;
- 6) Deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria;
- 7) Deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti;
- 8) Stabilire norme e condizioni per i singoli appalti;
- 9) Nominare tecnici per la progettazione delle opere e direzione dei lavori;
- 10) Concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni vicini e altri Enti pubblici;
- 11) Autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- 12) Nominare il Segretario dell'Ente;
- 13) Fare in genere quanto concerne la gestione amministrativa, economica, disciplinare degli affari, pratiche e diritti del Consorzio con mandato in genere di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio e di contribuire al conseguimento degli scopi statutari.

ART. 15

Decadenza

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 16

IL PRESIDENTE

NOMINA

Il Presidente è eletto dalla Assemblea Generale a maggioranza assoluta fra i suoi membri.

ART. 17

ATTRIBUZIONI

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, cori i singoli consorziati e con i terzi.

Egli presiede l'Assemblea generale e le riunioni del Consiglio direttivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.

Spetta al Presidente.

- 1) Convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- 2) Fissare l'ordine del giorno delle riunioni;
- 3) Vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni dei Consiglio Direttivo e della Assemblea;
- 4) Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- 5) Conferire gli incarichi mediante contratto a tempo determinato e di collaborazione, a termine nei casi previsti dall'art. 110 dei T.UEE.LL.
- 6) Tenere costante contatto con i Consiglieri onde assicurare la necessaria cooperazione per il migliore funzionamento del Consorzio;
- 7) In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, RINVIO

ART. 18

SEGRETARIO, UFFICI, CONTABILITA' E REGOLAMENTO.

1. Spetta al Segretario:

- a. Redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle deliberazioni.
- b. Curare l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni.
- c. Curare i procedimenti di gara ad evidenza pubblica e a trattativa privata e stipulare i relativi contratti.
- d. Presiedere le commissioni di gara e di concorso.
- e. Fare:
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale.
 - gli atti di manifestazione di giudizio e conoscenza
 - gli atti delegati specificatamente dal Presidente
 - gli atti di gestione non rientranti nelle competenze del Presidente

2. Gli uffici consorziali comprendono un servizio amministrativo e un servizio tecnico.

- 3 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i compiti di ogni servizio e la dotazione organica nonché altre materie previste dall'art. 80 del T.U.EE.LL. nel rispetto dei principi ivi richiamati.

ART. 19

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1 ° Gennaio e termina il 31 Dicembre
2. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all'ordinamento finanziario degli Enti Locali.
3. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l'adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del Consorzio.

ART. 20

TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.

ART. 21

DISPOSIZIONE DI RINVIO ALLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI LOCALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi, abrogano le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consorzio adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.